

STATUTO – ETS ODV

“Amici del Soccorso Taranto Lama”

Premessa

L'Assemblea Straordinaria, in data 18 marzo 2024, decide la modifica dello Statuto approvato in data 4.12.2019 e registrato all'Agenzia delle Entrate in data 30/12/2022 al n. 2091, serie 3, per assunzione della nuova denominazione sociale “Amici del Soccorso Taranto Lama” deliberata in data 27/8/2020 e registrata in data 01/09/2020. Tale denominazione non determina una innovazione sostanziale del rapporto associativo continuando ad operare in continuità con le stesse modalità che la qualificano come Associazione di Volontariato originariamente iscritta al Registro Regionale ed attualmente confluita nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) con Atto Dirigenziale del 10.1.2023 n. 26 del Registro delle determinazioni.

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Taranto, quale Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata “Amici del Soccorso Taranto Lama” in conformità al dettato del D.lgs. n. 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprende nella denominazione anche l'acronimo ETS in quanto già iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con atto dirigenziale del 10/01/2023 n. 26.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione “Amici del Soccorso Taranto Lama ETS – ODV”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività di interesse generale

Art. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale, in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Terzo Settore:

- Interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge n. 328 dell'8 novembre 2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, e alla Legge n. 112 del 22 giugno 2016, e successive modificazioni;
- Interventi e prestazioni sanitarie;

Le *Amici del Soccorso*

Marino

Milano
Amici

Carlo

- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge n. 53 del 28 marzo 2003, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge n. 281 del 14 agosto 1991;
- f) Promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della Legge n. 223 del 6 agosto 1990, e successive modificazioni;

- h) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- j) Servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti, in misura non inferiore al settanta per cento, da enti del Terzo Settore;
- k) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge n. 125, del 11 agosto 2014, e successive modificazioni;
- l) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- m) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- n) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, di cui alla Legge n. 166 del 19 agosto 2016, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- o) Protezione civile ai sensi della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e del Decreto legislativo n.1/2018 successive modificazioni;
- p) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera con attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà sociale e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi. Si prefigge l'obiettivo di unire in associazione



Cont. di via...

Cont. di via...

Illegible handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

tutte le persone che hanno interesse allo sviluppo del senso civico e di perseguire finalità di solidarietà, culturale e sociale, operando in particolare nell'ambito della Protezione Civile, all'interno della comunità, in particolare nel Comune di Taranto e frazioni limitrofe.

L'Associazione si prefigge lo scopo fondamentale di effettuare interventi di soccorso civile nell'ambito del Comune di Taranto e, se richiesto, anche a livello intercomunale, provinciale e regionale, e di prestare la sua opera in caso di calamità e in ogni caso in cui venga richiesta l'utilità della propria opera, secondo la propria disponibilità, in materia di soccorso civile e sicurezza del territorio, segnalazione incendi, sicurezza stradale e della mobilità, salvaguardia e vigilanza dell'ambiente, della fauna e della flora, difesa e protezione degli animali, fauna ittica. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività.

Art. 4. L'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- Creare momenti di aggregazione dei cittadini attraverso la partecipazione diretta, per contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività;
- La promozione ed il coordinamento dei servizi sociali, sociosanitari e assistenziali;
- La promozione, l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attività di Protezione Civile e di tutela del Territorio e dell'Ambiente;
- Promuovere il volontariato ed iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute, di sicurezza e Protezione Civile, nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, alla popolazione ed alle scuole;
- Promuovere e realizzare attività ed iniziative di Protezione Civile e di tutela dell'ambiente, anche attraverso organismi associativi e loro articolazioni territoriali e partecipare ad iniziative degli stessi settori promosse da terzi.
- Organizzare corsi per terzi e per la popolazione, di sensibilizzazione alle problematiche sociali, sanitarie, ambientali e di Protezione Civile, oltre che assistenziali in genere e di primo soccorso;
- Curare l'edizione di stampe periodiche e non, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Gli associati si impegnano a valorizzare i contributi di ciascuno e ad aderire ai principi solidaristici, consentendo l'effettiva partecipazione di tutti alle attività dell'Associazione, in un'ottica pro sociale.

Handwritten signatures:
Tullio, Michele Traverso, [illegible], M. [illegible], [illegible]

Vertical handwritten notes on the right margin:
Comune di Taranto
M. [illegible]
L. [illegible]

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a. per morte;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d. per esclusione:

Perdono la qualità di socio, per esclusione, coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione, di cui alla lettera d), il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

[Handwritten signatures]

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art.13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. L'Organo di Controllo, ove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto, se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Carlo Pirelli *Massimo* *Millorato* *Carlo* *Stefano*

Al *Michela Traversi* *Ugo Francesco* *Maria* *Celia* *Al*

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art.17. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata A.R., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo SMS, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art.18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altra eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b), e c), di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

Illegible signatures at the bottom of the page.

Carlo Strehle

Carlo Strehle - Millo To Ace

- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta, da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando, per ciascuno di essi, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Coni d'istitut

M. J. Corti

Carlo L. M.

Stefano *Indele Traviglio* *Alfano Francesco* *M. J. Corti*

La convocazione è fatta a mezzo avviso, affisso nella sede sociale o a mezzo e-mail, almeno per 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice Presidente;
- elegge il Tesoriere ed il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predisporre e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predisporre annualmente, il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di Socio.

Art. 25. In caso vengano a mancare, in modo irreversibile, uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Michelle Anne
M. Iloute
Cecilia

Leif Anne
Adrian

Amelia Tranter
M. Iloute
M. Iloute

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri e soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite viene definito dal Consiglio stesso.

Il Segretario

Art. 28. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di Controllo

Art. 29. L'Assemblea dei Soci elegge l'Organo di Controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Salva diversa indicazione normativa, l'Assemblea può eleggere l'Organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo Settore.

L'Organo resta in carica per tre anni, ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'Organo di Controllo:

- a) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo per vigilare, anche in via preventiva e contestuale, sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello Statuto;
- b) verifica la correttezza della gestione, anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
- c) verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;

Carlo Pizzarello

Carlo Pizzarello

Carlo Pizzarello

Carlo Pizzarello

- d) verifica se il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- e) verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
- f) previene situazioni che possono inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'Associazione, con particolare attenzione all'adeguatezza e alla salvaguardia del patrimonio;
- g) verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'Associazione;
- h) individua aree di rischio da monitorare e, se necessario, indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
- i) vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento;
- j) collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa.

L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti, di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 31. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Handwritten signature*
- Middle: *Handwritten signature*
- Bottom: *Handwritten signature*

Handwritten signatures at the bottom of the page:
- *Handwritten signature*
- *Handwritten signature*
- *Handwritten signature*
- *Handwritten signature*

- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e simili., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 32. Il Patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 33. Il Patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 34. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 35. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Alle *Michele Traverso* *Massimo Fucini* *Matteo*

Carlo Milazzo
Carlo
Carlo

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 36. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati, nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa, cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.lgs. n. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 37. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 19, comma 2, dello Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 38. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Taranto, 18 marzo 2024

Firme

